

TITOLO II.

*Mezzi d' esecuzione del servizio
de' trasporti diretti.*

6. L' imballaggio, o incassamento de' grossi bagagli sarà fatto sotto la vigilanza, e cura dell' Ufficiale, a tal effetto delegato dal Consiglio d' Amministrazione del Corpo.

Sarà permesso all' agente dell' appaltatore di rifiutare qualunque balla, o cassa riconosciuta non condizionata in modo ad assicurare la conservazione degli effetti.

7. Gli effetti saranno pesati, per quanto sarà possibile, la vigilia della partenza del Corpo, in presenza del delegato dell' appaltatore, dell' Ufficiale delegato dal Consiglio d' Amministrazione, e del Commissario di Guerra, o funzionario che lo rappresenta, i quali saranno in obbligo d' intervenire dietro invito dello stesso Consiglio d' Amministrazione. Il Corpo fornirà gli uomini necessari per pesare gli effetti; ma le spese accessorie d' imballaggio, e di pesatura saranno a carico dell' Impresario che è tenuto di ricevere subito gli effetti, e spedirli nel termine di giorni cinque, a contare dalla data, in cui gli saranno stati consegnati.

8. Secondo le circostanze, e le località, il trasporto de' grossi bagagli a conto del Governo sarà eseguito per terra, o per acqua; ma quest' ultimo mezzo non sarà impiegato,